

Legge regionale 2 luglio 2020, n. 11

Modifiche agli articoli 25-bis e 52 della l.r. 19/2002 e abrogazione della l.r. 61/2019.
(BURC n. 66 del 2 luglio 2020)

Art. 1

(Modifiche agli articoli 25-bis e 52 della [l.r. 19/2002](#))

1. Il comma 2-bis dell'articolo 25-bis della [legge regionale 16 aprile 2002, n. 19](#) (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria) è abrogato.
2. Alla fine del comma 2 dell'articolo 52 della [l.r. 19/2002](#), sono soppressi i seguenti periodi: "Nelle more dell'approvazione dei Piani Strutturali Comunali è consentita l'edificazione di cui al presente articolo anche su di superficie fondiaria inferiore ai 10.000 metri quadrati. Nel caso di asservimento di non contigui ai fini dell'attuazione dei rapporti volumetrici e di utilizzazione residenziale o produttiva è obbligo istituire il vincolo di inedificabilità secondo quanto disposto all'articolo 56 della presente legge."

Art.2

(Abrogazione della [l.r. 61/2019](#))

1. La [legge regionale 16 dicembre 2019, n. 61](#) (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 19/2002 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio-Legge urbanistica della Calabria)) è abrogata.

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.